

VIOLENZA IN FAMIGLIA: CONTRO I SOPRUSI L'ALLONTANAMENTO CAUTELARE DALL'ABITAZIONE

La *legge 4 aprile 2001 n.154* consente, alla persona che subisca all'interno della famiglia pregiudizio alla propria integrità fisica, morale o alla libertà personale, di rivolgersi al giudice civile per ottenere i cosiddetti ordini di protezione.

Cambia così completamente la prospettiva di tutela del soggetto abusato o maltrattato, che potrà ora ottenere l'allontanamento immediato dal domicilio familiare della persona che usa violenza, sia esso il coniuge, il convivente o un'altra persona del nucleo familiare.

Accanto a questa misura principale, il legislatore ha previsto una tutela accessoria, potendo prescrivere al soggetto allontanato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, come il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o quello dei parenti prossimi, la scuola frequentata dai figli della coppia.

Questo strumento consente poi, non soltanto di arginare, con un tempestivo intervento del giudice civile, la violenza all'interno della famiglia attraverso l'allontanamento coattivo dell'abusante o del maltrattante, ma consente al giudice di porre a carico del soggetto allontanato dalla casa familiare l'obbligo del pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi prive di mezzi adeguati. Per scongiurare eventuali ritorsioni del familiare abusante, il legislatore ha altresì previsto che l'assegno periodico liquidato dal giudice possa essere corrisposto, all'avente diritto, direttamente dal datore di lavoro, detraendolo dalla retribuzione dell'obbligato.

Le misure di protezione sono provvisorie: il giudice, infatti, ne stabilisce la durata, che non può essere superiore a sei mesi, termine che, ricorrendo i gravi motivi può essere, su istanza di parte, prorogato per il tempo strettamente necessario.

Il giudice determina, infine, le modalità di attuazione del provvedimento, può designare il soggetto che deve garantire l'effettivo allontanamento del familiare abusante o impedirne il riavvicinamento per tutta la durata dell'ordine di protezione, può designare per l'attuazione la locale stazione dei Carabinieri se la famiglia è domiciliata in zona periferica o la questura cittadina; inoltre, se le condotte di abuso sono collegate, come spesso accade, a situazioni di alcolismo, di tossicodipendenza o di salute mentale, è prevista la facoltà di interessare i servizi sociali, i centri di mediazione familiare e le associazioni di volontariato che offrono al giudice collaborazione per garantire la corretta attuazione dell'ordine.

Infine, si deve ricordare che la parte che elude l'ordine di protezione reso dal giudice civile, si espone alle pene previste dall'art. 388 c.p., come espressamente disposto dall'art. 6 della legge 154/2001.

Avv. Paola Carrera – componente direttivo AIAF Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia

Articolo pubblicato su Il Canavese del 20 ottobre 2006